



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PAESE PER LA PACE E PER LA VITA

COPIA

Oggetto:	Divieto di coltivazione di fave e derivati entro il raggio di 250 metri del centro abitato del Comune di Campofranco, in presenza di soggetti affetti da favismo.
-----------------	---

CIG:

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 del 31-10-2024

IL SINDACO

PREMESSO che

- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;
- che i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave e derivati, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
- che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave e/o derivati;
- che nel caso di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e/o di derivati in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 14956 del 23.12.2019 dell'Avv. Maria Vizzini, con la quale viene segnalata la residenza sul territorio di Campofranco di soggetti affetti da favismo, come da documentazione sanitaria agli atti d'ufficio, la cui esposizione alle fave e derivati, così come anche la sola percezione dell'odore delle medesime o l'inalazione del loro polline potrebbe causarne gravi crisi emolitiche;

VISTA la certificazione depositata agli atti d'ufficio, dalla quale viene acclarata la patologia a carico dei soggetti indicati nell'istanza di cui sopra ove, tra l'altro, si evince che "l'esposizione alle fave o derivati potrebbe determinare gravi anemie emolitiche";

RICHIAMATO il verbale della Conferenza del 10/9/2019 redatto presso gli Uffici Comunali alla presenza della Responsabile del Presidio Sanitario di Campofranco, in rappresentanza dell'A.S.P. 2 di Caltanissetta, la quale si esprimeva favorevolmente all'adozione di provvedimenti limitativi della coltivazione delle fave al fine di migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da deficit G6PHD;

TENUTO CONTO che in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

ATTESO che appare necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, recanti, tra l'altro, la disciplina delle funzioni del Sindaco quale Autorità sanitaria locale, in rappresentanza della comunità locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, considerata la residenza sul territorio del Comune di Campofranco di soggetti affetti da favismo,

- il divieto di coltivazione di fave, piselli, ceci, fagioli, lenticchie, verbania e legumi similari, entro il raggio di 250 metri del centro abitato del Comune di Campofranco, come da planimetria allegata,

- l'obbligo per gli agricoltori, che coltivano fave e derivati in zone non soggette a divieto, di esposizione di un cartello di dimensioni minime 30×40 cm con la seguente dicitura: **"Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo terreno sono coltivate fave fresche e derivati"**;

- il divieto di commercializzazione allo stato sfuso delle fave, piselli, ceci, fagioli, lenticchie, verbania e legumi similari presso le attività sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi, sia su aree private e pubbliche ricadenti sul territorio comunale entro il raggio di 250 metri del centro abitato del Comune di Campofranco, come da planimetria allegata,;

- la commercializzazione di fave fresche e derivati sia autorizzata negli esercizi commerciali e nei mercati e supermercati comunali, purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30×40 cm con la seguente dicitura: **"Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono in vendita fave fresche e derivati"**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.
2. che copia del presente provvedimento sia trasmesso, per quanto di propria competenza, rispettivamente:
 - a. - alle persone interessate, per il tramite del proprio legale di fiducia Avv. Maria Vizzini di Caltanissetta;

b. - alla Stazione dei Carabinieri di Campofranco;

c. - all'A.S.P. n. 2 di Caltanissetta per il tramite del Responsabile del Presidio Sanitario di Campofranco;

d. - all'Area di Vigilanza di questo Comune per l'esecuzione della presente ordinanza, e anche alle altre forze di polizia per il controllo sul territorio comunale e per i consequenziali provvedimenti di competenza, significando che:

nel caso di coltivazioni di fave e derivati attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori stessi.

In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, l'Area di Vigilanza, le altre forze di Polizia e/o il servizio per l'igiene e sanità pubblica dell'A.S.P. competente, anche singolarmente, sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.

In caso di inosservanza ai divieti e prescrizioni della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, oltre alla sanzione pecuniaria, ai sensi del D. lgs. 267/2000 da 25 euro a 500 euro, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.

Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo potrà emettere un provvedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati.

L'ufficio di Polizia Locale, la Forza Pubblica e la ASL, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far

osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento;

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
F.TO ROSARIO NUARA

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 12 del 31-10-2024, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 31-10-2024.

N. Reg. Albo: 1113

Campofranco, li 31-10-2024

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Campofranco, li 31-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concettina Nicosia
